

**Quesito 1:** Premesso che il disciplinare di gara al comma 2 dell'art. 22 riportato a pag. 35 prescrive di redigere una relazione tecnica, corredata da eventuali elaborati o diagrammi grafici, per ogni sub criterio, si chiede di un chiarimento in riferimento a quanto riportato al comma 3 dell'art 22, che recita *“le proposte delle varianti dovranno essere descritte in max 8 cartelle formato A4 fronte/retro e rilegate, graficizzate (in max 5 tavole formato A4 -A3 – A2 – A1) per ogni sub criterio, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo i seguenti n. 5 punti riferiti agli elementi di natura qualitativa”*.

Si chiede di precisare

1. A cosa afferiscono le “max 8 cartelle formato A4 fronte/retro”? agli elaborati descritti di cui ai punti I, II, III, IV, V e VI del comma 2 Art. 22, per i quali è già prevista che va redatta una relazione massimo 5 fogli per ogni sub criterio?
2. A cosa afferiscono le “max 5 tavole formato A4 - A3 - A2 - A1” per ogni sub criterio ? Forse agli “eventuali elaborati o diagrammi grafici” richiesti per ciascun sub criterio ai punti I, II, III, IV, V e VI del comma 2 Art. 22?
3. A quali punti si rimanda con la locuzione *“secondo i seguenti n.5 criteri riferiti agli elementi di natura qualitativa”*?

Risposta 1: I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti (I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e associate rispettivamente ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli fronte/retro (60 facciate). Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale massimo di 30 tavole.

**Quesito 2:** In merito all'art. 22 del Disciplinare, in particolare alla documentazione da produrre nella Busta B – Offerta Tecnica. Nel comma 2 si precisa che vanno prodotte n. 6 relazioni (relative ai sub criteri – max 5 fogli formato A4), nella risposta al quesito n. del 19/11/2015 si precisa che possono essere aggiunte massimo 5 tavole grafiche vari formati (A1, A2, A3, A4).

1. Non è chiaro a cosa si riferisce il comma 3 nella prima parte “ le proposte delle variante dovranno essere descritte in max 8 cartelle formato A4” infatti questo passaggio sembra andare in contrasto con quanto riportata al comma 2 (massimo 5 fogli formato A4)
2. il comma 2 riporta una dicitura che appare un refuso “[...] secondo i seguenti n. 5 punti riferiti agli elementi di natura qualitativa” non sono infatti riportati a seguire alcun punto e inoltre i punti di natura qualitativa sono 6 (sub criteri)

Risposta 2: Si precisa che in merito al contenuto dell'offerta tecnica previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 22 del Disciplinare di gara si specifica quanto segue:

1. I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti (I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e associate rispettivamente ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
2. Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli fronte/retro (60 facciate).
3. Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale massimo di 30 tavole.

**Quesito 3:** L'art. 8 comma 1 lettera d) II del disciplinare di affidamento concernente il possesso dei requisiti speciali per lo svolgimento della progettazione prevede che il concorrente abbia *“espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori di importo complessivo per almeno ad euro 10.338.435, 59 ed appartenenti alle classi e categorie elencate nella tabella di cui all' art. 5 comma 6 del presente disciplinare”*

Tra le varie classi e categorie riportate nella tabella di cui all'art 5, comma 6 del disciplinare di affidamento compare anche la D.03 Bonifiche con sollevamento meccanico di acqua (escluso i macchinari)

Dall'esame del computo metrico estimativo dei lavori (doc. COM202 PD ED 01 1) emerge che gli interventi riferiti alla classe e categorie D.03 del D.M.143/2013 sono relativi alle opere di mitigazione dell'impatto ambientale e protezione delle scarpate (vedi categorie 07 del computo metrico estimativo lavori).

Atteso che la scrivente ha svolto servizi di ingegneria inerenti le suddette opere e che essi, per prassi consolidata, sono stati sempre certificati dalle committenti con la ex categoria VII a delle legge 143/49, si chiede di precisare se le referenze nella ex categoria VII b possono essere ricomprese nella ex categoria VII a della legge 143/49 con conseguente attestazione della referenza richiesta in detta categoria a € 8.662.294,00

**Risposta 3:** In merito alle classi e categorie riportate all'art. 5 comma 7 del Disciplinare di Affidamento non compare la categoria D.03 bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico delle acque (escluso i macchinari), bensì le categorie D.02 e D.04.

Inoltre si precisa che per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 143 del 2013, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al suddetto decreto.

**Quesito 4:** Si chiede di fornire una precisazione rispetto a quanto riportato all'art. 22, comma 3 del disciplinare di affidamento.

*Esso recita “le proposte delle varianti dovranno essere descritte in max 8 cartelle formato A4 fronte/retro e rilegate, graficizzate (in max 5 tavole formato A4 - A3 - A2 - A1) per ogni sub criterio, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo i seguenti n. 5 punti riferiti agli elementi di natura qualitativa”.*

Non essendo menzionati nel disciplinare i 5 punti a cui viene fatto riferimento e poiché la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 22 relativa alle proposte di varianti sembrerebbero ricalcare i contenuti delle relazioni tecniche di cui al

comma 2 del medesimo articolo si chiede di precisare l'effettiva consistenza della documentazione tecnica da produrre in sede di gara.

**Risposta 4:** In riferimento al contenuto dell'offerta tecnica previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 22 del Disciplinare di gara si specifica che i concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti (I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e associate rispettivamente ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli fronte/retro (60 facciate).

Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale massimo di 30 tavole.

**Quesito 5:** Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si chiede se è ammessa l'indicazione dello stesso subappaltatore qualificato per le opere di ingegneria naturalistica – OG13 – da più concorrenti.

**Risposta 5:** In ragione di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 novembre 2015, n. 9, non è necessario indicare già in sede di offerta il nominativo del soggetto a cui subappaltare i lavori rientranti nella categoria OG13, anche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nella predetta categoria.

**Quesito 6:** L'allegato "2b" può essere reso anziché da ciascun soggetto di cui all'art. 38 comma 1 lett. b, c e m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da un solo procuratore speciale rappresentante della società concorrente e firmatario dei vari documenti, facendo riferimento ovviamente a ciascuno dei soggetti obbligati?

**Risposta 6:** Le dichiarazioni di cui all'allegato "2b" del Disciplinare di gara dovranno essere rese, così come previsto all'art. 21, par. 1, lett. c) del medesimo disciplinare, personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.

**Quesito 7:** In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere gentilmente i seguenti chiarimenti:

**A) Rif. Articolo 21 – Documentazione amministrativa**

1) Circa la richiesta di cui alla lettera m) del citato articolo, si chiede se alla luce della nuova normativa sul Durc (art. 4 del D.L. 34/2014) "verifica con modalità esclusivamente telematiche tramite un'unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di

acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DUR), ovunque previsto” non sia più necessario l’allegato 6.

2) Circa la richiesta di cui alla lettera o) del citato articolo, si chiede se alla luce della nuova normativa antimafia e della circolare n. 110001/119/20(8) del 16/05/2014 del Ministero dell’Interno, tale modello non sia più necessario produrlo;

**B) Rif. Articolo 17 – Subappalto**

Si chiede di confermare che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 novembre 2015, n. 9, non sussiste più l’obbligo di indicare già in sede di gara il nominativo del subappaltatore;

Siamo inoltre a chiedere, in considerazione del fatto che non si sa ancora quando di potrà effettuare il sopralluogo e che presumibilmente si accavallerà con il periodo delle festività natalizie, una proroga della data di consegna di 30 (?? Vedi tu quanto mettere) giorni

**Risposta 7:** A1) Così come previsto dall’articolo 21, par. 1 lett. m) del disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre all’interno della Busta Amministrativa anche l’allegato 6 al predetto disciplinare.

A2) Non sussiste l’obbligo per il concorrente di produrre all’interno della Busta Amministrativa il modello GAP.

B) Si conferma che in ragione di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 novembre 2015, n. 9, non è necessario indicare già in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

In considerazione della circostanza che le aree oggetto dell’intervento sono sottoposte a sequestro giudiziario e che si è ancora in attesa di ricevere l’autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria per l’accesso ai luoghi, così da consentire ai concorrenti di effettuare il sopralluogo obbligatorio, Questa stazione appaltante sta valutando l’opportunità di procrastinare il termine ultimo di presentazione delle offerte. L’eventuale proroga sarà data divulgata mediante le medesime forme di pubblicità adottate per l’indizione della gara.

**Quesito 8:** Si chiedono dei chiarimenti in merito ai contenuti dei seguenti 2 criteri di valutazione dell’offerta tecnica:

Criterio 1.2 si precisa che *“saranno valutati positivamente le migliorie, da valutarsi in termini di rendimento energetico e percentuale di recupero, apportate all’impianto di estrazione valorizzazione biogas”*

Nella relazione PDED0071 “Relazione biogas e modalità di captazione” nel cap. 5 pag 26 – 27 si legge che:

“ dal confronto tra i dati teorici ricavati dall’impiego del programma si possono fare le seguenti conclusioni:

- a) Entrambe le discariche cumulativamente hanno già prodotto e disperso nell’ambiente l’ 81 % delle proprie possibilità produttive in termini di produzione del biogas;
- b) Dalle elaborazioni fatte finora (best case e worst case) si stima che la portata media per gli anni rimanenti con cui estrarre biogas sono (vedi tabella appendice A): 62 Nm<sup>3</sup>/h (best case); 52 Nm<sup>3</sup>/h (worst case)

Alla luce dell'elaborazione suddetta tenuto conto del biogas residuo e delle portate medie con cui estrarre il biogas, non si configura l'ipotesi di un recupero energetico, il biogas sarà trattato mediante combustione in torcia.

Sulla scorta di tali elementi si chiede di chiarire cosa si intende per rendimento energetico e percentuale di recupero nella formulazione del criterio.

Criterio 2.1 si precisa che *“saranno valutate positivamente le proposte progettuali, da svilupparsi in fase di redazione del progetto esecutivo, mirate al miglioramento delle condizioni ed alle dotazioni di sicurezza degli impianti elettrici ed antiincendio esistenti”*.

Si chiede pertanto di fornire la documentazione (relazioni, foto, tavole ecc) da cui poter evincere lo stato di fatto degli impianti elettrici ed antiincendio esistenti

**Risposta 8:** Per quanto riguarda il criterio 1.2 l'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 1.2 “Tipologia e tecnica degli impianti tecnologici connessi al funzionamento delle opere”, avverrà tenendo conto delle scelte progettuali tese a migliorare la soluzione del progetto definitivo posto a base di gara in termini di qualità, quantità, rendimento ed efficienza nonché di ottimizzazione dei costi di manutenzione delle soluzioni proposte.

Per quanto riguarda il criterio 2.1 non è possibile fornire ulteriore documentazione oltre quella pubblicata sul sito istituzionale della Sogesid nella sezione “procedure di gare in corso” dedicata alla procedura di cui in oggetto. Nel corso del sopralluogo obbligatorio previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara sarà possibile accedere al sito e prendere visione dei luoghi.

**Quesito 9:** Con riferimento alla gara in oggetto siamo a porre i seguenti quesiti:

1) Nel caso in cui il concorrente debba avvalersi di progettisti esterni associati in R.T.P., vi è SOLO l'obbligo di INDICARE, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in qualità di CO- PROGETTISTA, almeno un giovane professionista laureato iscritto all'albo professionale da meno di 5 anni, oppure vi è ANCHE L'OBBLIGO che il giovane co-progettista faccia parte del R.T.P.?

2) il giovane professionista, di cui al quesito n. 1, deve produrre documenti al fine della dimostrazione dei requisiti prescritti per i progettisti?

3) il CO-PROGETTISTA indicato deve anch'egli provvedere a generare il PASSOE?

4) il Geologo incaricato della redazione e sottoscrizione delle relative relazioni, può essere SOLO indicato, OPPURE deve FAR PARTE OBBLIGATORIAMENTE di un R.T.P.?

5) il Geologo, di cui al quesito n. 3, se solo indicato, deve anch'egli provvedere a generare il PASSOE?

**Risposta 9:** 1) Con riguardo alla presenza del giovane professionista in un raggruppamento temporaneo di professionisti, ad integrazione di quanto già specificato nelle precedenti risposte di chiarimento, si rinvia al disposto dell'art. 253, co. 5 del D.P.R. 207/2010, evidenziando che la presenza del giovane professionista all'interno del raggruppamento deve essere garantita secondo le modalità indicate dalle lettere a) b) e c) del medesimo articolo.

2) Laddove il giovane professionista faccia parte del R.T.P. indicato dal concorrente, dovrà produrre, in sede di eventuale controllo dei requisiti dichiarati,

ex art. 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2003, la documentazione a comprova dei requisiti richiesti dalla *lex* di gara per i progettisti, laddove spesi e dichiarati dal giovane professionista in sede di presentazione della domanda.

3) Il progettista non dovrà produrre un Passoe proprio; il concorrente dovrà associare al proprio Passoe il progettista indicato. In caso di difficoltà tecniche a procedere secondo le predette modalità, la stazione appaltante acquisirà comunque la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dal progettista, prescindendo dal sistema AVCPass.

4) Come già chiarito con la risposta n. 2) al quesito n. 2) del 22 dicembre u.s., i sensi dell'art. 91, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'affidatario di servizi di progettazione non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Pertanto, ove il geologo indicato dal progettista non faccia parte della compagine sociale di quest'ultimo, ovvero non sia legato a quest'ultimo da un rapporto di lavoro dipendente, sarà necessario costituire un raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1 lett. g del codice del D. Lgs. 163/2006;

5) il Geologo non deve generare il PASSOE.

**Quesito 10:** In merito alla gara di messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 si chiede se la composizione della costituenda ATI di tipo mista è esatta:

1) capogruppo: OG12 cl VII ed OG13 cl III – iscrizione ANGA cat. 9 classe B;

2) mandataria 1: OG12 cl III bis – iscrizione ANGA cat. 9 classe B;

3) mandataria 2: OG12 cl IV – iscrizione ANGA cat. 9 classe A;

4) cooptata: priva di SOA per OG12 ed OG13e di iscrizione all'ANGA, ma in possesso di SOA per OG1 Cl VIII, OG6 cl II ed OG11 cl IV

Quindi di tratta di un'ATI orizzontale per la OG12 e verticale per la OG13

**Risposta 10:** Si precisa che un'ATI deve essere composta da una componente capogruppo e da altre componenti mandanti. Nel caso di specie, la compagine indicata sembra essere composta invece da tre società mandatarie. Laddove le componenti n. 2 e 3 dovessero essere state erroneamente indicate quali mandatarie, volendo invece l'operatore economico riferirsi a raggruppate mandanti, per la risposta al quesito si rimanda al quesito n. 1 pubblicato in data 26/11/2015, precisando che l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali, in Cat. 9, classe A, rappresenta un requisito di esecuzione e non di partecipazione.

Resta fermo che il raggruppamento concorrente dovrà indicare un progettista in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

Si evidenzia altresì che il raggruppamento, nell'indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione di ciascuna raggruppata, dovrà tenere conto di quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il quale prevede, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, che "*i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorzata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento*".

Per quel che concerne la cooptata, si rimanda al disposto dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

**Quesito 11:** Si chiede, in merito alla gara per i lavori in oggetto, se la composizione della costituente ati di tipo misto è giusta:  
- capogruppo: OG12 cl VIII, OG 13 cl IV ed iscrizione ANGA cat. 9, classe B  
- mandante: OG 12, cl IV ed iscrizione ANGA cat. 9 classe A.  
È un'ATI di tipo misto per i lavori di OG 12 e di tipo verticale per OG 13

**Risposta 11:** La partecipazione alla gara di un'ATI composta come indicata è ammessa, fermo rimanendo che il raggruppamento, nell'indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione di ciascuna raggruppata, dovrà tenere conto di quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il quale prevede, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, che *"i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento"* e fermo rimanendo l'indicazione di un progettista in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara.

Per quel che concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo gestori Ambientali, in Cat. 9, classe A, si ribadisce che trattasi di requisito di esecuzione e non di partecipazione.

**Quesito 12:** Quesito: In riferimento all'appalto in oggetto si chiede se è ammessa la seguente partecipazione in R.T.I. e se per la stipulazione del contratto di appalto i requisiti di esecuzione richiesti riguardo al possesso dell'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali sono sufficienti e ripartiti correttamente nel seguente R.T.I.

**Capogruppo**

Quota di partecipazione 70%, Possesso Categoria OG12 VIII, il quale indica 2 società consorziate esecutrici che rispettivamente posseggono: società esecutrice 1: categoria OG12, Classe VIII e iscrizione A.N.G.A. Cat.9 classe B

Società esecutrice 2: Categoria OG12 Classe VI e iscrizione A.N.G.A. Cat. 9 classe C

**Mandante 1**

Quota di partecipazione 20% - Possesso Categoria SOA OG12 Classe V e iscrizione A.N.G.A. Cat. 9 classe B

**Mandante 2**

Quota di partecipazione 10%

Possesso Categoria SOA OG12 Classe VIII e iscrizione A.N.G.A. Cat. 9 classe A

**Risposta 12:** La composizione del RTI ipotizzata è carente della qualificazione nella categoria OG13.

Quanto al requisito di iscrizione all'Albo Gestore Ambientali nelle classi e categorie richieste dalla lex specialis di gara, si ribadisce che lo stesso costituisce requisito di esecuzione e che pertanto non trova applicazione l'art. 92, co 2, del DPR 207/2010 e s.m.i.